



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/52/CR&A/C7

**PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO
INERENTE LE STRUTTURE SANITARIE**

RELAZIONE

Nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero dell'Interno concernenti la competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi, con decreto ministeriale, in data 18 settembre 2002, sono state adottate le regole tecniche di sicurezza antincendio per le nuove strutture sanitarie pubbliche e private ed è stato fissato un termine di cinque anni per l'adeguamento delle strutture già esistenti.

In ragione del mancato adeguamento a tale normativa di gran parte delle strutture sanitarie, nonostante il predetto termine sia già scaduto nel dicembre 2007, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha rappresentato l'esigenza di individuare soluzioni concrete per completare la messa in sicurezza di un settore così delicato per la collettività.

A tal fine, esclusa la possibilità di una mera proroga del termine per l'adeguamento previsto dal citato D M, si ritiene opportuno delineare un percorso che porti alla definizione di un "piano straordinario di adeguamento", da realizzare salvaguardando gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Presupposti indispensabili del nuovo percorso sono costituiti dalla scelta di condizionarne l'attivazione alla effettiva realizzazione degli interventi, attraverso la disponibilità di apposite risorse finanziarie e con un programma di interventi da definire in un arco temporale realistico.

In breve, i passaggi, attraverso i quali occorre attivare il predetto percorso, possono essere i seguenti:

1) definizione di uno **strumento legislativo** che consenta il completamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente solo alle strutture che, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. in parola (26 dicembre 2002), avevano ottenuto l'approvazione del progetto antincendio da parte del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro la data di scadenza del termine previsto dal medesimo decreto (27 dicembre 2007). Lo strumento normativo dovrà ricondurre le nuove procedure nell'ambito dell'alveo delineato dal procedimento di cui al D.P.R. n. 37/1998 (rilascio del CPI).

In concreto si tratta di mettere in sicurezza le predette strutture, sulla base di un programma di adeguamento, da realizzarsi entro un determinato periodo temporale dalla entrata in vigore dello stesso, diversificando la tempistica in funzione della complessità delle varie strutture;

2) previsione di un **piano finanziario nazionale** (eventualmente contenuto nello strumento legislativo di cui al punto precedente) che consenta la graduale realizzazione degli interventi di completo adeguamento alle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 18 settembre 2002 nonché la formazione del personale, necessaria per l'attuazione del programma di adeguamento, anche eventualmente con l'aggiornamento del decreto del Ministro dell'Interno del 10 marzo 1998.

Le relative risorse sono da individuare all'interno di quelle già previste nella programmazione di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988, nonché con gli apporti di risorse proprie delle Regioni e delle aziende nell'ambito dei programmi triennali di investimenti di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

3) definizione dello **strumento tecnico-normativo** di attuazione del provvedimento legislativo di cui al punto 1, che individui sia i contenuti tecnici che la speciale procedura per l'attuazione del piano di adeguamento, da realizzarsi in più fasi temporali, nonché le priorità tecniche da assicurare per ciascuna delle suddette fasi, che rendano vincolante anche la prosecuzione dell'esercizio dell'attività.

4) La revisione della regola tecnica antincendio del 2002; infatti l'applicazione integrale del D.P.R.151/2011, che prevede la certificazione di adeguamento antincendio per l'intero immobile, in molti casi di edifici esistenti e datati, risulta impossibile per la tempistica prevista, per gli alti costi da sostenere ma anche per la non reperibilità delle certificazioni su materiali ed installazioni da acquisire, ora per allora, indispensabili per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi. Diviene pertanto indispensabile, entro un anno dalla pubblicazione del D.P.R. n. 151/2011, promulgare un Decreto da parte del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in grado di fornire nuove indicazioni sugli standard di sicurezza delle strutture con fasi attuative per un progressivo incremento della di sicurezza, secondo i principi dettati dalle norme e la salute nei luoghi di lavoro di cui al DLgs n. 81/2008.(analisi del rischio).

I nuovi procedimenti previsti dal D.P.R.151/2011 relativi alla certificazione SCIA di strutture sanitarie esistenti di superficie maggiore di 500 metri quadrati (precedentemente non soggette a CPI) risultano burocraticamente onerosi (in sostanza bisogna "rifare" i progetti degli impianti esistenti) e non di facile applicazione; i risultati che si otterrebbero non aumentano il grado di sicurezza già stabilito dal DLgs 81/2008.

DISPOSTO NORMATIVO

- 1) Fatti salvi gli adempimenti stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza per le strutture sanitarie esistenti al 31.12.2002, classificate nel DPR 14.01.1997, tenuto conto altresì delle disposizioni di cui al DPR 01.08.2011 n. 151, il termine di adeguamento di cui all'art. 6 del decreto Ministero degli Interni del 18.09.2002 è stabilito dal programma di adeguamento e dalla documentazione tecnica da allegare all'istanza di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, di cui al comma 2 dall'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139.
- 2) La rimodulazione della scadenza di cui all'articolo 6 del decreto Ministero degli Interni del 18.09.2002 ha effetto immediato per i soggetti esercenti l'attività che confermeranno l'avvio del procedimento entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della presente, e contestualmente si impegneranno a presentare la documentazione necessaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma tecnica di cui al successivo comma 5.
- 3) Il competente comando dei Vigili del Fuoco, verificata la rispondenza della documentazione tecnica e del programma di adeguamento alla norma tecnica di cui al comma 5 ed acquisita altresì l'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura sanitaria che conferma la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del programma, emetterà un Certificato di Prevenzione Incendi provvisorio da comunicarsi, oltre che al soggetto esercente, anche alla Regione e al Sindaco nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'attività.
- 4) Il Certificato di Prevenzione Incendi provvisorio assumerà carattere definitivo alla data di ultimazione degli interventi previsti nel programma di adeguamento. In caso di immotivato protrarsi dei tempi previsti nel programma di adeguamento il Certificato di Prevenzione Incendi provvisorio sarà rimodulato dal competente comando dei vigili del fuoco ed in mancanza delle garanzie sulla sua effettiva attuazione ritirato e quindi l'attività dovrà essere sospesa.
- 5) La documentazione tecnica ed i contenuti essenziali della medesima saranno oggetto di successiva norma tecnica di attuazione da emettersi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente.
- 6) Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero dell'Interno, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, provvederà ad adeguare la regola tecnica per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per l'applicazione dei procedimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011; fino a tale data ne resta sospesa l'attuazione.

Roma, 4 aprile 2012